

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Determinazione               | n. DET-AMB-2026-2449 del 08/05/2026  |
| Oggetto                      | Reg. (UE) n.2024/1157; Reg. (CE) n.1013/2006.<br>Autorizzazione alla notifica generale SM1233 per le<br>spedizioni transfrontaliere di rifiuti destinati all'impianto<br>ROVERETA S.r.l., Coriano (RN). Notificatore TITANO<br>ECOLOGIA S.r.l., San Marino |
| Proposta                     | n. PDET-AMB-2026-2569 del 07/05/2026   |
| Struttura/Servizio adottante | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Rimini   |
| Responsabile adottante       | Faranghis Maria Khadivi  |

Questo giorno otto MAGGIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

## Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia

**Oggetto: Reg. (UE) n.2024/1157, Art.85 c.2 - applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n.1013/2006, Art.9 c.2. Autorizzazione alla notifica generale SM1233 per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti EER 08.01.12 (importazione) destinati all'impianto ROVERETA S.r.l., Coriano (RN). Notificatore TITANO ECOLOGIA S.r.l., San Marino.**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Notifica                  | SM1233  |
| Notificatore              | TITANO ECOLOGIA S.r.l., Strada degli Ascrittizi n.7 - 47891 San Marino      |
| Detentore                 | ECOLOGIA SAMMARINESE S.r.l., Strada degli Ascrittizi n.7 - 47891 San Marino |
| Destinatario/Impianto     | ROVERETA S.r.l., Via Rovereta n.32 - 47853 Coriano (RN)                     |
| Operazione di trattamento | D9 - Trattamento fisico-chimico   |
| Allegati al presente atto | Trasportatore ed elenco mezzi (Allegato 1);<br>Itinerari (Allegato 2).      |

### Approvazione della Notifica SM1233

#### I. Decisione

1. **La Notifica SM1233** per il trasporto dei seguenti rifiuti

|                      |   |
|----------------------|---|
| Codice EER           | 08.01.12 - Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11 |
| Codice Basilea       | non elencato  |
| Numero di spedizioni | 7   |
| Quantità totale      | 100 Tonnellate  |
| Tipo di imballaggio  | Fusto; Sacco; Altro (ibc)   |
| Stato fisico         | Polverulento / Fangoso  |

destinati all'impianto ROVERETA S.r.l., Via Rovereta n.32 - 47853 Coriano (RN), **è approvata ai sensi dell'Art. 9, c.2 del Reg. (CE) n.1013/2006** le cui disposizioni continuano ad applicarsi fino al 21 Maggio 2026 ai sensi del Reg. (UE) n.2024/1157, Art. 85 c.2.

- La presente Decisione è **valida** dalla data del presente atto **fino al 26.04.2027** in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione (U.P.A.V. Dipartimento Territorio e Ambiente, Repubblica di San Marino) interessata nella procedura di notifica in oggetto.
  - La presente Decisione non è trasferibile.
  - Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione.
  - I documenti allegati sono parte integrante della presente Decisione.
  - L'importo complessivo della garanzia (G), prestabile anche in tranches successive ai sensi dell'Art. 6, c.8 del medesimo Regolamento, deve risultare, ai sensi del D.M. 370/98, almeno pari a:  
 $T = 300 \times 100 \text{ tonnellate} \times 1,5 \text{ Km}$  (itinerario più lungo)  
 $S = 2.000.000 \times 100 \text{ tonnellate}$   
 $G = (T + S) / 1936,27$
- Ai sensi dell'Art. 6, c.4 del Reg. (CE) n.1013/2006, esaminato il computo della garanzia finanziaria (proposta dal Notificatore per un importo pari a € 104.023,24) non si ritiene necessaria una garanzia supplementare.

7. La presente Decisione sarà pienamente efficace a seguito di presentazione della garanzia finanziaria da parte del Notificatore all'Autorità competente di Spedizione, da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'Art. 6 del Reg. (CE) n.1013/2006, e dell'accettazione da parte della medesima Autorità. L'accettazione della suddetta garanzia da parte dell'Autorità competente di Spedizione è trasmessa per conoscenza al SAE di ARPAE Rimini, per comprovata sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni richieste.

## **II. Condizioni**

Ai sensi dell'Art. 10 del Reg. (CE) n.1013/2006, sono di seguito indicate le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione:

1. La presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di destinazione ROVERETA S.r.l., Coriano (RN).
2. Sulla base della documentazione disponibile (Rapporto di prova N° 8885 del 05.12.2025, Revisione n° 1 del 09.01.2026 e Rapporto di prova N° 8886 del 05.12.2025, Revisione n° 1 del 09.01.2026), il rifiuto identificato con il codice EER 08.01.12, destinato all'impianto ROVERETA S.r.l., Coriano (RN), è riferito a rifiuto speciale non pericoloso di "Polveri derivanti da aspirazione posata sopra batch di produzione idropitture" e di "Scarti di vernice ad acqua".
3. Ai fini dell'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto potrà essere utilizzato esclusivamente il trasportatore indicato in Allegato 1 al presente atto, con i mezzi riportati nel medesimo allegato.
4. Non è ammessa l'effettuazione di spedizioni transfrontaliere che prevedano l'utilizzo di vettori e/o mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza di provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per tutta la durata prevista per la notifica.
5. Il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito del produttore, come indicato alla casella 9 del Documento di Notifica e dei relativi Documenti di Movimento.
6. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente secondo le modalità di confezionamento e trasporto indicate nella notifica in oggetto.
7. In base a quanto riportato nella documentazione annessa alla notifica, l'itinerario Principale è costituito dal percorso su strada di lunghezza 0,8 Km ed è previsto un itinerario Alternativo su strada di lunghezza 1,5 Km da utilizzare in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, previa comunicazione a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione, conformemente a quanto stabilito all'Art. 13 del Regolamento (CE) n.1013/2006. Gli itinerari riportati in Allegato 2 al presente atto, non possono essere modificati.
8. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle Autorità competenti.
9. I rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto indicato al campo 10 del Documento di Movimento, senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi.
10. Durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal Documento di Movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, nonché dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità competenti interessate, dalle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.
11. La presente Decisione è trasmessa all'impianto di destinazione, ROVERETA S.r.l. - Coriano (RN), anche ai fini degli adempimenti di cui al D.M. Ambiente 22.12.2016 recante "Piano Nazionale delle Ispezioni", con particolare riguardo all'inserimento dei dati nel sistema informativo ministeriale SISPED per la conferma di ricevimento dei rifiuti e di avvenuto recupero, nei tempi e modi ivi previsti.

## **III. Avvertimenti**

1. La presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento, ed in particolare può essere revocata, ai sensi dell'Art. 9, c.8 del Reg. (CE) n.1013/2006 qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata, o
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate, o
  - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione, o
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegati ai, documenti di notifica e di movimento.

2. I Documenti di Movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate nel Regolamento (CE) n.669/2008, che integra l'Allegato IC al Regolamento (CE) n.1013/2006.
3. Le autorizzazioni al trasporto, le polizze assicurative di responsabilità civile, le licenze degli impianti di partenza e di destinazione dovranno essere aggiornate prima della loro scadenza e trasmesse a tutte le Autorità interessate.
4. Ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata alle Autorità competenti interessate ed al destinatario, trasmettendo copia firmata del Documento di Movimento compilato, come indicato alla lett. a) dell'art.16 del Reg. (CE) n.1013/2006, almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art.16, lett. b) del medesimo Regolamento.
5. Per la programmazione dei viaggi è richiesto espressamente di rispettare l'ordine numerico progressivo, di indicare la fascia oraria della spedizione (non superiore alle 4 ore), di non considerare come lavorativo il sabato, di comunicare un nuovo preavviso con almeno 3 (tre) giorni di anticipo nell'ipotesi in cui nella giornata programmata non sia possibile effettuare la spedizione.
6. Ai sensi dell'Art. 13 del Reg. (CE) n.1013/2006, se per circostanze impreviste non può essere seguito l'itinerario principale, il Notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio, se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.
7. Ai sensi dell'Art. 17 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non richiedano una nuova notifica.
8. L'impianto di destinazione ROVERETA S.r.l., Coriano (RN), che effettua l'operazione di smaltimento D9, dovrà inviare conferma scritta di ricevimento dei rifiuti entro 3 (tre) giorni dal loro ricevimento, ai sensi dell'Art. 16 lettera d) del Reg. (CE) n.1013/2006.
9. Quanto prima, e comunque non oltre il 21 maggio 2027 ai sensi dell'Art. 85 c. 5 del Reg. (UE) n.2024/1157, l'impianto di destinazione, ROVERETA S.r.l., Coriano (RN), deve certificare, sotto la sua responsabilità, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
10. Ai sensi dell'Art. 5, c.3 del Reg. (CE) n.1013/2006, il Notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente ai sensi dell'Art. 24, c.2 del medesimo regolamento; il Destinatario ha l'obbligo di smaltire i rifiuti se vi è stata una spedizione illegale ai sensi dell'Art. 24, c.3.
11. Qualora l'impianto di destinazione dovesse decidere di rifiutare una spedizione di rifiuti, rendendo impossibile portare a termine il loro recupero come previsto nei documenti di notifica, il Notificatore dovrà informare immediatamente tutte le Autorità competenti interessate, ai sensi dell'Art. 22 c.1 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle quali dovrà fornire informazioni circa la procedura che intende adottare per la ripresa dei rifiuti e le relative tempistiche.
12. La presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatte salve le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile, terzi e auto, etc.) e quant'altro non oggetto della presente autorizzazione. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di partenza e di destinazione, dovranno essere trasmesse, a tutte le Autorità interessate, le copie aggiornate di tali autorizzazioni o permessi o licenze.
13. La garanzia finanziaria è ritenuta valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'Art. 6, c.5 del Regolamento (CE) n.1013/2006.

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'Art. 4 del Reg. (CE) n.1013/2006, i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica in oggetto, trasmessi con nota Rep: n.TTR 2026/0096U dall'U.P.A.V. di San Marino, sono stati acquisiti al prot.n. PG/2026/25275 del 10.02.2026, e successivamente integrati con nota Rep: n.TTR 2026/0255U acquisita al prot.n. PG/2026/49726 del 18.03.2026.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa, tenuto conto di quanto già depositato agli atti dello scrivente Servizio, non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'Art. 11 del Reg. (CE) n.1013/2006, alle motivazioni espresse dal Notificatore.

L'impianto di destinazione è ubicato in comune di Coriano (RN), Via Rovereta n.32, gestito da ROVERETA S.r.l., ed in possesso di valida Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n.DET-AMB-2022-5598 del 02.11.2022 e successive modifiche, finalizzata anche alla gestione dei rifiuti in oggetto tramite operazione D9.

Si dà atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla normativa ex Legge n.190/2012 e D.P.C.M. 18 Aprile 2013, mediante nota già acquisita al prot.n. PG/2026/30279 del 17.02.2026 in relazione alla richiesta di rinnovo dell'iscrizione negli elenchi "white list" inoltrata dalla società ROVERETA S.r.l. (C.F./P.IVA 03744960406) alla Prefettura di Rimini - Ufficio territoriale del Governo, corredate da autocertificazioni ex Art. 89 del D.Lgs. n.159/2011, rese con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28.12.2000, dall'amministratore unico/legale rappresentante.

È fatta salva la facoltà dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalle competenti autorità attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni.

Relativamente agli oneri amministrativi per le attività relative al rilascio dell'autorizzazione per le spedizioni transfrontaliere in oggetto (Spedizioni transfrontaliere di rifiuti - import, attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di ARPAE), si ritiene valido il versamento dell'importo di € 309,87 effettuato in data 24.03.2026.

Nella proposta del presente provvedimento resa dal Responsabile del Procedimento, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Rimini, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Nei confronti della sottoscritta Dirigente del SAC di ARPAE Rimini non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex Art. 6-bis della Legge n.241/1990.

Si dà atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge n.190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da ARPAE.

#### **V. Comunicazione e rimedi giuridici**

Il presente Provvedimento è trasmesso al Notificatore, all'U.P.A.V. Dipartimento Territorio e Ambiente della Repubblica di San Marino, alla società ROVERETA S.r.l. e, per conoscenza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Rimini, all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, al Servizio Rifiuti e Bonifica Siti della Regione Emilia Romagna e alla Prefettura di Rimini, Ufficio territoriale del Governo.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**Per il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni,  
la Responsabile delegata**

***Dott.ssa Faranghis Maria Khadivi***

*(firmato digitalmente)*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**